

b) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 luglio 2010, n. 119;

c) il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n. 245;

d) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 giugno 2010, n. 105;

e) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 dicembre 2010, n. 229.

2. All'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), la Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque si coordina con la struttura di cui all'articolo 10, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Capo di Gabinetto, ripartisce il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione.

5. Entro lo stesso termine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può rideterminare l'indennità accessoria di diretta collaborazione e dei consiglieri giuridici ed economici, utilizzando all'uopo le risorse disponibili a legislazione vigente.

6. Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati, rispettivamente, del Ministro, del vice Ministro, o dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi momento.

7. I contratti di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo, già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, continueranno a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza.

8. Con riferimento alla quota corrispondente al periodo maggio-dicembre 2014, in applicazione dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, gli stanziamenti degli stati di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernenti le spese per l'indennità di diretta collaborazione spettante agli addetti in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione, con esclusione della spesa riferita ai destinatari della riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotti del 20 per cento.

9. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

#### Art. 27.

##### *Entrata in vigore*

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 luglio 2014

*Il Presidente del Consiglio dei ministri*  
RENZI

*Il Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio e del mare*  
GALLETTI

*Il Ministro per la semplificazione  
e la pubblica amministrazione*  
MADIA

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
PADOAN

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2014

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3539

ALLEGATO

*Tabella A (di cui all'articolo 12, comma 1)*

Dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale

Posti di funzione dirigenziale di livello generale	8*
--	----

\* Oltre tale contingente, l'articolo 17, comma 35-*octies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede, qualora nominato, un ulteriore posto in posizione di fuori ruolo istituzionale presso il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). In relazione alla designazione di componente del Collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA di un dirigente di livello dirigenziale generale del Ministero, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale, equivalenti sul piano finanziario, sono resi indisponibili ai sensi dell'articolo 17, comma 35-*octies*, della legge 3 agosto 2009, n. 102.

Posti di funzione dirigenziale di livello non generale	33*
--	-----

\* Nell'ambito di tale contingente sono computati, nel numero massimo di due, i dirigenti di cui all'articolo 24, comma 1, del presente decreto, nonché gli eventuali componenti, nel numero massimo di tre, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui agli articoli 14 e seguenti del presente decreto.

